

COMUNE DI AVIATICO (BG)
Provincia di Bergamo

BILANCIO DI PREVISIONE
2024-2026

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

Premessa

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- *di programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- *di destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- *di verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi

conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli

atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2024	€ 3.334.428,15	€ 5.708.007,02	€ 4.204.135,69
Esercizio 2025	€ 2.531.541,04		
Esercizio 2026	€ 2.300.642,32		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2024-2026, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) **politica tariffaria e principali voci d'entrata:**

- **IMU:** Il comma 757 della legge 160/2019 impone di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso. Il decreto attuativo è stato pubblicato in data 7 luglio 2023, tuttavia Il Decreto Proroghe, approvato in Senato giovedì 16 novembre 2023, contiene un emendamento rubricato "*Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU*" secondo cui il nuovo adempimento, introdotto tramite Decreto 7 luglio 2023, correlato all'elaborazione del Prospetto delle aliquote IMU all'interno del Portale del federalismo fiscale, **decorrerà dall'anno di imposta 2025** e non 2024, termine inizialmente individuato dal Decreto citato. I Comuni, quindi, potranno mantenere le aliquote già previste nel 2023 anche per l'annualità 2024, senza i vincoli del Prospetto presente sul portale del Federalismo fiscale.

Sulla base delle esenzioni e agevolazioni esistenti, è stato quantificato un gettito presunto iscritto in bilancio per un importo pari a € 768.100,00 ed è stato determinato tenendo conto dei seguenti aspetti: andamento dell'incassato negli anni 2022 e 2023 alla luce degli accertamenti a titolo di Imu e Tasi – (sino alla annualità 2016) che hanno generato effetti anche sulla gestione corrente.

Viene previsto uno stanziamento per il periodo 2024-2026 per entrate da accertamenti Imu, gli importi sono prudenzialmente previsti in € 160.000 per anno 2024, € 104.450,00 per il 2025 ed € 57.000,00 per il 2026 al lordo del fcde .

- **Addizionale Comunale all'IRPEF**

Uno degli aspetti più delicati delle nuove previsioni riguarda il gettito dell'addizionale comunale all'Irpef, in quanto le ripercussioni negative sul gettito si sentono su di un arco temporale più lungo. Da principi contabili l'accertamento di tale entrata avviene con il principio di "cassa" che si riferisce al 70% dell'Irpef a saldo 2023 e per il 30% acconto Irpef 2024.

La previsione per il triennio 2024-2026 con il criterio di cassa è di € 55.000,00.

- **TARI**

Per quanto riguarda la TARI, la regolazione di ARERA ha determinato una forte discontinuità nei criteri di determinazione del PEF (piano economico finanziario) dei rifiuti.

Se fino al 2019 compreso, si sono calcolati i costi del PEF su base previsionale, facendoli coincidere con la spesa a carico del bilancio comunale, dal 2020 sono cambiate le regole.

Il nuovo PEF redatto secondo il MTR approvato da Arera con la delibera 443/2019 (e successive modifiche) parte dai costi del gestore risultanti dai bilanci del penultimo esercizio precedente, che sono ben diversi dai corrispettivi fatturati al comune. Questo può portare ad un PEF anche diverso dalla spesa che ogni ente sostiene nel proprio bilancio, e sul quale veniva determinata l'entrata da TARI.

Il nuovo MTR-2 di Arera impone un PEF di durata quadriennale (2022 – 2025); sulla elaborazione di questo nuovo PEF ci sono ancora molte incertezze.

Con determinazione n. 2/2021/Drif del 04 Novembre 2021, Arera ha reso disponibile il file excel per la predisposizione del PEF 2022 – 2025 stabilendo nell'1,7% il limite alla crescita tariffaria fatti salvi i casi di modifica al perimetro/qualità servizio e istanza di superamento del limite.

Per l'aggiornamento del PEF nel biennio 2024-2025 ARERA ha approvato la nuova delibera n. 389/2023/R/rif, con cui viene aggiornato il tasso di inflazione (fissato al 4,5% per il 2023, al 8,8% per il 2024 e 0% per il 2025).

Viene altresì aggiornato il limite della crescita tariffaria, il cui valore massimo non potrà superare il 9,6%: nell'ambito dei coefficienti per la definizione del limite stesso, viene introdotto il nuovo coefficiente (CRI), che nel 2024 e nel 2025 tiene conto dei maggiori oneri derivante dall'aumento dei prezzi dei fattori della produzione sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 (fino al 7%). Il parametro ρ relativo all'inflazione programmata aumenta da 1,7% a 2,7%. In caso di sfondamento del limite tariffario, si potrà riassorbirlo mediante ripartizione anche in annualità non ricomprese nell'attuale PEF (andando anche oltre l'esercizio 2025).

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, che verranno valorizzate separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

a) componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;

b) componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno.

Per il primo anno di applicazione, ARERA ha determinato rispettivamente in 0,10 e 1,50 euro/utenza gli importi delle due componenti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 09.05.2023 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Aviatice provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2024, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

- **Canone Unico Patrimoniale**

Il comma 817 della legge 160/2019 ha disposto l'abolizione dei c.d. tributi minori, sostituendoli con il Canone Unico Patrimoniale, prevedendo in prima istanza l'invarianza del gettito rispetto ai prelievi aboliti.

È stato, altresì, inserito l'onere tariffario del servizio di smaltimento dei rifiuti per le aree mercatali la cui tariffa è inglobata nel canone unico; diversamente l'onere del pagamento del servizio rifiuti ricade sul bilancio dell'ente e di tutta la collettività

Il Canone Unico Patrimoniale trova allocazione al titolo III dell'entrata.

Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3.

Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente. Per ciò che concerne le entrate relative ai servizi offerti, le previsioni prendono a base il trend storico e la domanda del servizio da parte dell'utenza, se è inferiore o superiore rispetto agli anni precedenti. Per la maggior parte dei servizi, infatti, a ottobre si hanno dati definitivi sui potenziali utenti del servizio (numero alunni per refezione scolastica, numero utenti per il trasporto scolastico numero anziani per i pasti) o,

comunque, quella che sarà la dinamica della domanda di servizi (la gestione servizi alla persona, l'assistenza domiciliare, ecc.).

Le poste contabili più rilevanti sono le entrate da rimborso buoni pasto anziani per € 4.392,00.

La tipologia 100, del titolo, nella nuova riclassificazione, riporta anche le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti derivanti dai tributi sostituiti dal canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di € 1.000,00.

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di € 13.000,00.

Nella tipologia 200 sono inseriti i proventi derivanti dai proventi delle contravvenzioni del codice della strada pari a € 0 e quindi non è stato necessario redigere apposito prospetto per la destinazione.

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica. Gli interessi attivi sono previsti pari a € 50,00.

Per il 2024 occorrerà che l'Amministrazione valuti l'impatto del nuovo canone sulle antenne pari a € 800,00 cad. così come introdotto dall'art. 40, comma 5, ter, del D.L. 77/2021 (comma 831 - bis della legge 160/2019). Attualmente queste entrate sono gestite non come canoni di occupazione di suolo pubblico ma con contratti di locazione. Non sono previste compensazioni a livello statale; ANCI se ne sta interessando.

La tipologia 400 riporta di norma le previsioni previste in bilancio relative a proventi derivanti da distribuzione di dividendi e di utili di società partecipate dall'ente. Non ne sono iscritte.

La tipologia 500 presenta una natura residuale. Le entrate sono attinenti a recuperi e rimborsi di spese anticipate dall'ente per conto di altri soggetti es. amministrazioni comunali per servizi di segreteria convenzionata.

2) Entrate e spese non ricorrenti:

così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti" Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

È, infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti. Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

L'analisi delle entrate correnti per quote non ricorrenti previste nel bilancio per un importo pari a € 160.000,00 è così dettagliata:

- Imu da controlli e da riscossioni in autoliquidazione anni precedenti € 160.000 al lordo del fcde=
- Tasi da controlli € 0,00=
- Add.le Com.le da controlli € 0=
- Tari da controlli € 0 =
- Sanzioni al Cds reiscrizione ruoli coattivi e sanzioni abbandono rifiuti € 0 =

L'analisi delle spese correnti per quote non ricorrenti previste nel bilancio per un importo pari a € 111.054,00 è così dettagliata:

- trasferimenti - rimborsi per € € 0;
- rimborsi di entrate a contribuenti e altri enti locali € 2.950,00;
- fondi accantonamenti € 108.104,00 (missione 20).

3) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica di verifica puntuale di ogni capitolo di spesa *al fine del contenimento delle spese correnti*;

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni in oggetto laddove necessario è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

4) **per quanto riguarda la spesa di personale**, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, non si prevedono per il triennio 2024-2026 nuove assunzioni di personale.

Di seguito si riporta il rispetto delle spese di personale degli enti, oltre i 1.000 ab, soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 :

ART. 1 COMMA 562 LEGGE 296/2006

	Media 2011/2013	Previsione 2024	Previsione 2025 2024	Previsione 2026 2025
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	190.760,84	182.974,74	158.487,63	175.602,74
Spese macroaggregato 103	8.334,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Irap macroaggregato 102	12.885,33	13.642,00	13.642,00	13.271,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	-24.487,11	0,00	0,00
CONVENZIONE SEGRETARIO	0,00	32.493,00	32.493,00	32.493,00
CONVENZIONE ASSISTENTE SOCIALE		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre spese: da specificare.....	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	213.781,03	214.122,63	214.122,63	230.866,74
(-) Componenti escluse (B)	5.245,69	23.995,16	23.995,16	23.995,16
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	208.535,34	190.127,47	190.127,47	206.871,58
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

DA TOGLIERE IMPORTO DI € 56437,07	56.437,07		
CHE NON INCIDE	€	56437,07	56437,07
E 56.437,07 PER IL -2024-2025-2026			
	133.690,40	133.690,40	150.434,51

COMPONENTI ESCLUSE

DIRITTI SEGRETERIA TRASFERITI A SELVINO	5000	5000	5000
CONTRIBUTO ASSISTENTE SOCIALE	1562	1562	1562
BUONI MENSA	5571	5571	5571
ARRETRATI	11862,16	11862,16	11862,16
	23995,16	23995,16	23995,16

L'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento: il Comune di AVIATICO (BG) ha previsto la seguente manovra sull'indebitamento: *per le annualità 2024-2026 non vi è ricorso a nuovo indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.*

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2024-2026, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese: "Quadro Generale Riassuntivo";
- equilibrio di parte corrente: "Quadro Equilibri di Bilancio".

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.690.613,80								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato		504.387,11							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	1.601.514,80	1.159.013,00	1.106.134,00	1.108.875,28	Titolo 1 - Spese correnti	1.340.163,92	1.247.378,73	1.167.622,40	1.168.597,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	117.701,55	27.154,10	27.208,52	23.531,52					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	183.887,48	99.445,00	99.445,00	99.445,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.798.492,00	1.237.928,94	992.253,52	762.290,52	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.462.783,69	1.716.958,94	991.383,52	761.420,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività	870,00	870,00	870,00	870,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	3.701.595,83	2.523.541,04	2.225.041,04	1.994.142,32	Totale spese finali.....	3.803.817,61	2.965.207,67	2.159.875,92	1.930.888,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	6.385,34				Titolo 4 - Rimborso Prestiti	88.537,87	62.720,48	65.165,12	63.254,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute				
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	309.412,05	306.500,00	306.500,00	306.500,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	311.780,21	306.500,00	306.500,00	306.500,00
Totale titoli	4.017.393,22	2.830.041,04	2.531.541,04	2.300.642,32	Totale titoli	4.204.135,69	3.334.428,15	2.531.541,04	2.300.642,32
TOTALE COMPLESSIVO	5.708.007,02	3.334.428,15	2.531.541,04	2.300.642,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.204.135,69	3.334.428,15	2.531.541,04	2.300.642,32
Fondo di cassa finale presunto	1.503.871,33								

- EQUILIBRI di parte corrente e di parte capitale

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.690.613,80		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	24.487,11	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.285.612,10 0,00	1.232.787,52 0,00	1.231.851,80 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo svalutazione crediti</i>	(-)	1.247.378,73 0,00 100.000,00	1.167.622,40 0,00 60.000,00	1.168.597,71 0,00 60.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	62.720,48 0,00 0,00	65.165,12 0,00 0,00	63.254,09 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P)Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento(**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		479.900,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.237.928,94 0,00	992.253,52 0,00	762.290,52 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		1.716.958,94 0,00	991.383,52 0,00	761.420,52 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		870,00	870,00	870,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

entrate di parte capitale che finanziano, in base a principi contabili, spese in parte corrente:

- Anno 2024
 - Entrate Conto capitale che finanziano spese in parte corrente: € 0
– oneri di urbanizzazione;
- Anno 2025
 - Entrate Conto capitale che finanziano spese in parte corrente: € 0
– oneri di urbanizzazione;
- Anno 2026
 - Entrate Conto capitale che finanziano spese in parte corrente: € 0
 - – oneri di Urbanizzazione.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'art. 167, c. 1 , del TUEL prevede che: [...] *Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [...].*

L'accantonamento al FCDE non è oggetto di impegno ed alla chiusura dell'esercizio genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'esempio n. 5 "Determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità", che costituisce parte integrante dell'Allegato 4/2, specifica la metodologia per la sua quantificazione.

In primo luogo, si individuano le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggior livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- b) i crediti assistiti da fidejussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Per la quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, iscritto nella Missione 20, Programma 02, si è provveduto:

- 1) a determinare ciascuna delle categorie di entrate ritenute rilevanti per la quantificazione del FCDE, (le categorie sono state identificate al livello dei capitoli);
- 2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
- 3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

Con riferimento al punto 2) la media si deve calcolare secondo le seguenti modalità:

- 1) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- Nella quantificazione a bilancio di previsione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si è adottato il criterio della **Media semplice dei rapporti annui**.

Riguardo alle modalità di calcolo degli stanziamenti del FCDE allocati nel bilancio di previsione, si precisa quanto segue.

L'ente può considerare, nel calcolo del rapporto tra incassi e accertamenti, anche gli incassi le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza esercizio } X + \text{incassi esercizio } X_{+1} \text{ in c/residui } X}{\text{accertamenti esercizio } X}$$

In effetti, rilevanti scadenze tributarie sono frequentemente poste a fine anno e dunque anche nell'esercizio successivo gli incassi sono consistenti.

Come è indicato nell'esempio n. 5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in tal caso il quinquennio di riferimento per il calcolo della media deve essere slittato indietro di un anno.

Il periodo di riferimento del calcolo del FCDE dipende anche dal fatto che lo stesso sia approvato entro oppure dopo il 31 dicembre.

Per cui, considerando anche gli incassi in conto residui su accertamenti esercizi precedenti il periodo preso in considerazione è il 2017-2021.

Per quanto riguarda l'individuazione delle tipologie, vengono esclusi i crediti derivanti da altre amministrazioni pubbliche e le entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Si conferma che le altre entrate, anche in ragione degli importi limitati degli stanziamenti, non sono state tali da essere ritenute di dubbia e difficile esazione. Ciò è confermato dal fatto che si tratta di entrate quasi completamente realizzate nell'esercizio di competenza, per cui gli eventuali valori da

riportare a residui sono di importo modesto. Rientrano in questa casistica i diritti di segreteria sugli atti e altri proventi, il cui incasso è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività amministrativa comunale.

Nelle entrate extratributarie, non considerate ai fini della costituzione del FCDE, figurano in coerenza con quanto previsto dal punto 1), lettera a) del citato esempio n. 5, le seguenti entrate (per importo di rilevanza):

- diritti segreteria, carte identità;
- proventi impianti sportivi;
- diritti segreteria suap;
- proventi cimiteriali;
- proventi concessioni aree telefonia, posa concentratori;
- canone unico – diversamente è ritirata la autorizzazione;

Dopo aver individuato le entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione e ricavato per ciascuna tipologia la media degli incassi, come si è già operato nel rendiconto, si sono applicate agli stanziamenti le percentuali pari al complemento a 100 di tali medie.

Il calcolo è stato effettuato utilizzando il metodo della media semplice *del totale incassato/totale accertato ovvero la media semplice dei rapporti annui*.

Con il bilancio di previsione 2024/2026 l'Ente ha optato in via prudenziale l'accantonamento del 100% del FCDE calcolato e per IMU anni precedenti si è considerato un accantonamento pari al 50% degli avvisi che si emetteranno nel 2024 -2025 e 2026 e prudenzialmente per il 2023 si è considerato di incrementare di ulteriori € 12.648,44 mentre per il 2025 di ulteriori € 396,47 e per il 2026 di € 525,83 per un accantonamento complessivo di

- 2024 fcde 100.000 €
- 2025 fcde 60.000 €
- 2026 fcde 60.000 €

COMUNE DI AVATICO
DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
METODO ORDINARIO

T	Capitolo	Descrizione		TREND STORICO PERIODO					Media	2024 2025 2026	PREVISIONI	FCDE
				2019	2020	2021	2022	2023				
1	12.00	IMU ANNI PRECEDENTI	Accertamenti Riscossioni	3.992,82 3.992,82	91.029,70 89.847,90	156.315,74 156.315,74	119.556,25 119.556,25	146.336,40 146.336,40			160.000,00 104.450,00 104.191,28	80.000,00 52.225,00 52.095,64
1	34.00	ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIU TI	Accertamenti Riscossioni	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	40.00	TARES-TARI	Accertamenti Riscossioni	173.468,01 157.590,97	164.767,24 148.686,92	169.144,59 142.551,87	170.828,00 155.462,75	173.311,00 123.798,16		85,56	175.913,00 176.584,00 176.584,00	7.071,70 7.098,67 7.098,67
TOTALE TITOLO 1											335.913,00 281.034,00 280.775,28	87.071,70 59.323,67 59.194,31
3	502.00	Acquedotto comunale - proventi (servizio rilevante ai fini dell'iva)FRUT TIFERA - ENTRATE PROPRIE	Accertamenti Riscossioni	167.495,58 77.243,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		46,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	503.00	DIRITTI O CANONI PER DEPURAZIONE ACQUE	Accertamenti Riscossioni	17.503,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	504.00	PROVENTI PER TRAPASSI CONTATORIACQUA E ALLACCIAMEN TI	Accertamenti Riscossioni	983,80 983,80	177,03 177,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	505.00	PROVENTI PER FOGNATURE	Accertamenti Riscossioni	6.454,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	506.00	QUOTA VERSATA PER ATO	Accertamenti Riscossioni	4.139,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	535.00	RIMBORSO BUONI PASTO	Accertamenti Riscossioni	3.540,00 2.676,00	1.806,00 1.446,00	1.866,00 800,00	4.008,00 3.360,00	4.392,00 3.648,00		73,08	4.392,00 4.392,00 4.392,00	76,86 76,86 76,86
3	538.00	Illuminazione votiva - proventi (servizio rilevante ai fini dell'iva)FRUTTI FERA - ENTRATE PROPRIE	Accertamenti Riscossioni	9.431,21 5.509,02	9.782,64 6.266,23	6.136,94 2.771,75	8.355,64 5.015,95	5.568,48 2.268,48		53,68	5.000,00 5.000,00 5.000,00	203,00 203,00 203,00
3	539.00	PROVENTI PER SERVIZIO SAD	Accertamenti Riscossioni	1.047,66 936,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		89,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 3											9.392,00 9.392,00 9.392,00	279,86 279,86 279,86

COMUNE DI AVIATICO
DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
METODO ORDINARIO

T Capitolo	Descrizione	TREND STORICO PERIODO						Media 2024 2025 2026	PREVISIONI	FCDE
		2019	2020	2021	2022	2023				
	TOTALE TITOLI								345.305,00 290.426,00 290.167,28	87.351,56 59.603,53 59.474,17

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

La quota che risulta ancora accantonata nell'avanzo di amministrazione anno 2022 risulta al momento sufficiente per coprire eventuali richieste derivanti da contenziosi.

Non si registrano ulteriori cause problematiche.

L'Amministrazione valuterà in sede di Rendiconto 2023 eventuali ulteriori accantonamenti.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente, mentre dal 2018 l'accantonamento è regime del 100%;

Tale fondo è già stato accantonato nel Rendiconto 2022. Si provvederà a modificare l'importo dopo aver ricevuto i Bilanci delle Società Partecipate in particolare la Società Monte Poieto srl.

3. Fondo per quota estinzione mutui a seguito alienazioni

Ai sensi del comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e alle modifiche introdotte dal DL 19 maggio 2015 n.78 che prevedono «Per i comuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

L'Ente non prevede nei documenti di programmazione e nel bilancio di previsione stanziamenti relativi all'alienazioni di immobili ed aree, per tale motivo non ha istituito un fondo per estinzione mutui.

4. Fondo aumenti contrattuali

Trattasi di voce destinata ad accogliere le somme annue necessarie ad erogare ai dipendenti gli arretrati degli stipendi a seguito della sottoscrizione del contratto nazionale. Le somme accantonate non vengono impegnate e confluiscono nel risultato di amministrazione.

Con riferimento al personale dirigente, l'ultimo contratto nazionale, stipulato in data 17/12/2000 si riferisce al triennio 2016-2018: pertanto nel fondo in questione è accantonata ogni anno la somma per l'erogazione degli arretrati maturati per ciascuno degli anni 2024-2026, riferiti sia al triennio 2019-2021 che al triennio 2022-2024, al netto dell'IVC, che verrà riassorbita (3,78% al monte salari 2018 dei dirigenti desunto dal relativo conto annuale del personale, rivalutato del 3,48%).

Per il personale dipendente l'ultimo CCNL, sottoscritto in data 16/11/2022, si riferisce al triennio 2019-2021, ma nelle leggi di bilancio non sono state previste le percentuali per calcolare il fondo rinnovi contrattuali: è pertanto stata iscritta l'IVC (0,5% dello stipendio tabellare in godimento) sui capitoli del macroaggregato 01. Con riferimento all'anticipo dell'IVC maggiorata, si rimanda all'apposita sezione relativa alle spese di personale.

Nel rendiconto 2022 risulta accantonato un importo per rinnovi contrattuali pari ad € 5.800,00

5.Fondo di riserva:

La consistenza del fondo di riserva ordinario è previsto come di seguito:

per l'anno 2024 in	€ 5.000,00 pari allo 0,41 % delle spese correnti (€ 1.247.378,73);
per l'anno 2025 in	€ 5.000,00 pari allo 0,42 % delle spese correnti (€ 1.167.622,40);
per l'anno 2026 in	€ 5.000,00 pari allo 0,42 % delle spese correnti (€ 1.168.597,71);

e rientra nei limiti dell'articolo 166, comma 1, del TUEL (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste).

Tuttavia, occorre precisare che lo stanziamento per fondo di riserva ordinario presenta al proprio interno una quota vincolata (50% dello 0,30%) da destinare a spese imprevedibili e la quota restante è quota non vincolata.

Per quanto sopra detto, per l'esercizio 2024, il fondo di riserva si suddivide:

la quota vincolata è pari a € 1.871,068 ($€ 1.247.378,73 * [0,30\%/2]$ 0,15%)

la quota non vincolata è pari a € 3.128,93.

5.Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, fino al 2023 può essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2023, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute inferiore al 5%, si ritiene pertanto di non prevedere nel bilancio di previsione 2024-2026 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2024 qualora ne ricorrano i presupposti.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2024-2026 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2023, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2023 accertato ai sensi di legge, ma solo di una determinazione presunta.

L'equilibrio complessivo della gestione 2024-2026 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione presunto.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2023		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	1.550.892,66
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	285.683,73
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	2.134.235,99
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	2.466.648,33
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	1.391,45
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2024	1.505.555,50
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2023	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2023	
-	Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 (1)	504.387,11
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2023 (2)	1.001.168,39
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2023		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)	43.579,16
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) (5)	
	Fondo anticipazioni liquidità	
	Fondo perdite società partecipate(5)	27.737,60
	Fondo contenzioso (5)	54.268,03
	Altri Accantonamenti (5)	304.114,67
	Totale parte accantonata	429.699,46
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	123.885,84
	Vincoli derivanti da trasferimenti	139.000,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli	29.349,78
	C) Totale parte vincolata	292.235,62
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	279.233,31
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	
Se E è negativo, tale importo è iscritto fra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (7)		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2023 previsto nel bilancio :		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	
	Utilizzo quota vincolata	
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Alla data della redazione del presente atto non è prevista la costituzione di FPV, tale atto ricognitorio verrà effettuato entro il 31/12/2023.

ENTRATA	2024	2025	2026
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 24.487,11	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 479.900,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 504.387,11	€ 0,00	€ 0,00

USCITA	2024	2025	2026
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Impegni con imputazione in c/esercizi futuri coperti da FPV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Impegni con imputazione in c/esercizi futuri coperti da FPV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

P.N.R.R.

Per quanto riguarda gli stanziamenti da PNRR, si riporta la rilevazione trasmessa alla Corte dei conti finalizzata al monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR al 30 giugno 2023:

Missione Component e	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Presente obiettivo Nazionale in scadenza entro il 2023	COSTO PROGETTO da Dipe	IMPORTO FINANZIATO da Dipe	CUP presente in ReGIS alla data del 20/03/2023
M1C1	M1C1I0102	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.2:Abilitazione al cloud per le PA locali	C11C22000580006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*NUMERO 9 SERVIZI DA MIGRARE	Si	47.427,00	47.427,00	No
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	C11F22000780006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE SITO COMUNALE E QUATTRO SERVIZI DIGITALE AL CITTADINO	Si	79.922,00	79.922,00	No
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	C11F22001280006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE SPID E CIE	Si	14.000,00	14.000,00	No
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	C11F22001850006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*SPID CIE	Si	14.000,00	14.000,00	No
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	C11F22001850006	ATTIVAZIONE CONNETTORE CON PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	Si	10.172,00	10.172,00	No
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - ESTENSIONE UTILIZZO PAGOPA	C11F23000540006	ESTENSIONE UTILIZZO MODALITÀ DI PAGAMENTO PAGOPA	Si	35.813,00	35.813,00	No
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - ESTENSIONE UTILIZZO APP IO	C11F23000490006	ESTENSIONE UTILIZZO APP IO	Si	8.019,00	8.019,00	No
M1C3	M1C3I0201	M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I2.1:Attrattività dei borghi	C13D21003360005	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO- CULTURALE DEI BORGHI STORICI ATTRAVERSO IL PERCORSO TRA IDENTITÀ, NATURA E PAESAGGIO*VIA PAPA GIOVANNI XXIII*RIQUALIFICAZIONE DI VARIE AREE DEI BORGHI STORICI DI AVIATICO CENTRO, FONDO AVIATICO, AMA, AMORA BASSA E GANDA, RECUPERO DI FABBRICATI CIMITERO, FONDO AVIATICO, EX SCUOLA AMA.	Si	1.000.000,00	1.000.000,00	No
M2C4	M2C4I0201	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.1:Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	C17H21008550005	PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALVEI DEL RETICOLO IDRICO MINORE. CODICE B.9/B.9.1*VIA LOCALITÀ AMA*SI PREVEDE LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO PER CIRCA 15 METRI MEDIANTE RIPORTO A GIORNO DI UN PRIMO TRATTO INTUBATO CON REALIZZAZIONE DI ALVEO A FORMA TRAPEZIOIDALE REALIZZATO IN PIETRA E MALTA E FORMAZIONE DI VASCA PER IL RILASCIO NELLA SOTTOSTANTE TUBAZIONE.	2.020	53.000,00	53.000,00	No
M2C4	M2C4I0201	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.1:Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	C17H22000320001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IN LOCALITÀ FORCA A DIFESA DELL'ABITATO DI AVIATICO - LOTTO B*FORCA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IN LOCALITÀ FORCA A MONTE DELL'ABITATO DI AVIATICO	2.020	390.000,00	390.000,00	No
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	C12E22000210006	VIA AMORA*VIA AMORA*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Si	25.000,00	25.000,00	Si
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	C12E22000460006	ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE*VIA VARIE*EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Si	100.000,00	100.000,00	No

Missione Componente	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Presente obiettivo Nazionale in scadenza entro il 2023	COSTO PROGETTO da Dipe	IMPORTO FINANZIATO da Dipe	CUP presente in ReGIS alla data del 20/03/2023
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	C14H20000520001	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO SPORTIVO COMUNALE*VIA CIRCONVALLAZIONE*SI TRATTA DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DA CALCIO CON FORMAZIONE DI IDONEE RECINZIONI ORA PARZIALMENTE DIVELTE.	Si	50.000,00	50.000,00	Si
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	C15F22000930005	VIA ROMA, VIA AMORA BASSA, VIA POIETO, STRADA LATERALE VIA CANTUL*VIA ROMA, AMORA BASSA, POIETO, STRADA LATERALE VIA CANTUL*RIQUALIFICAZIONE VIE VARIE - LOTTO 3	Si	118.800,00	118.800,00	No
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	C15F21000320007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE DI AMORA*VIA AMORA*SI TRATTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE PORZIONI DEL CIMITERO COMUNALE DELLA LOC. AMORA	Si	45.000,00	45.000,00	
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	C15F20000610004	VIA AMA, VIA AMORA BASSA, VIA MILANO, VIA FRAZIONE PER GANDA*VIA AMA, AMORA BASSA, MILANO, FRAZIONE PER GANDA*RIQUALIFICAZIONE VIE VARIE - LOTTO 2	Si	94.300,00	94.300,00	

Entro il 31/12/2023 verrà effettuato atto ricognitorio dello stato di attuazione investimenti da PNRR e verrà stabilita l'esigibilità di tali spese.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Di seguito il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili:

OPERE PUBBLICHE	IMPORTO OPERA			FONTI FINANZIAMENTO										
		FPV	CONTRIBUTO COMUNE DI SAN PELLEGRINO VIA MERCATORUM	FONDI NOSTRI (ONERI) E AVANZO ECONOMICO	AVANZO PRESUNTO	CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA	CONTRIBUTI STATO	CONTRIBUTO 050.000€ L. 160/2019 CONFLUITO PNRR	CONTRIB. STATO (83790,52)	CONTRIBUTI PER IMPRESE	PNRR	CONTRIBUTO PER DISTRETTO DEL COMMERCIO	CONTRIB. COMUNITA' MONTANA	TOTALI FONDI DI FINANZIAMENTO
ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00			3.000,00										3.000,00
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.330,00			2.330,00										2.330,00
EDIFICI DEL CULTO	150,00			150,00										150,00
ACQUISTO LASTRE PER IL CIMITERO	1.950,00			1.950,00										1.950,00
ACQUISTO PIANTE	2.000,00			2.000,00										2.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE	4.000,00			4.000,00										4.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VARIE	5.000,00			5.000,00										5.000,00
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	6.373,42									6.373,42				6.373,42
MESSA IN SICUREZZA SENTIERI E FONTANE VIA MERCATORUM	7.500,00		7500											7.500,00
MESSA IN SICUREZZA STRADE "SAFE" ANNO 2024	83.790,52								83.790,52					83.790,52
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL VERDE	1.000,00			1.000,00										1.000,00
PNRR: M2C4 I 2.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE-VIE VARIE "KELVIN" CIP: C12E22000460006	96.965,00							96.965,00						96.965,00
INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DI COSTA SERENA E AVIATICO	700.000,00						700.000,00							700.000,00
LAVORI STRAORDINARI PER MISURE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO (REGIONE LOMBARDIA)	799.900,00	479900				320.000,00								799.900,00
ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER SALA CIVICA	3.000,00			3.000,00										3.000,00

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di AVIATICO (BG) ha rilasciato garanzie alla Società Monte Poieto per un importo pari ad € 294.000.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.
UNIACQUE S.P.A. - Via delle Canovine n.21 - 24126 Bergamo	www.uniacque.bg.it	0,04168%
SERVIZI COMUNALI S.P.A. - Via Suardo, 14 A - 24067 Sarnico (BG)	https://www.servizicomunali.it	0,001%
MONTE POIETO SRL LOCALITA' MONTE POIETO 24020 AVIATICO (BG)	https://www.montepoieto.it	44,00%
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE S.P.A. Via Lungo RONNA n. 21		1,00%
SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L. Viale Stazione 26/a 24021 ALBINO(BG)	https://www.ssvalseariana.org	5,26%

Maggiori informazioni, ai sensi delle norme vigenti, sono disponibili presso i canali istituzionali di comunicazione delle singole società.

I bilanci consuntivi degli enti strumentali sono consultabili sul sito internet dell'Ente, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

RELAZIONE INERENTE LA REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

RELAZIONE INERENTE LE SOCIETA' PARTECIPATE. EX ART.20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N 175

In base all' articolo 20 del D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

A tal proposito l'amministrazione comunale di Aviatico espone al Consiglio Comunale i propri orientamenti in funzione del voto chiedendo che la seguente relazione sia allegata al verbale della seduta del 28 dicembre 2023.

SOCIETA' MONTE POIETO SRL

La società è direttamente partecipata dal Comune di Aviatico al 44%.

Premesso che la predetta società è stata oggetto di aumento di capitale nel giugno 2016, che ne ha consegnato la quota di maggioranza del 56% alla società Sviluppo Monte Poieto srl di proprietà del sig. Anselmo Stefano Dentella con esercizio di opzione totalitaria di acquisto pervenuta al comune di Aviatico già a fine 2017, si nota che:

- 1) La società Monte Poieto srl non ha mai prodotto utili ed è stata sostenuta interamente da iniezioni di denaro pubblico con formule confuse denominate "prestiti soci" che, aggirando le normative in materia di aiuti pubblici, hanno coperto le ingenti perdite di parte corrente e non sono mai stati erogati a supporto di investimenti.
- 2) Ad oggi il comune non è più creditore della società Monte Poieto srl per il prestito soci che era stato concesso senza accantonamenti nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. In vero il prestito è stato necessario per mantenere artificialmente in equilibrio le entrate della società non risultando alcun investimento che ne giustificasse la ragion d'essere. Si è trattato di un aiuto mascherato da prestito. In ogni caso prudenzialmente è necessario aspettare almeno 2 anni dal versamento dell'ultima rata di € 36.000,00 avvenuto entro il 31/12/2021. Pertanto fino al 31/12/2023 è possibile, in via strettamente teorica, che il comune di Aviatico possa essere oggetto di azione revocatoria in caso di fallimento di Monte Poieto srl.
- 3) Il comune di Aviatico è nella condizione di non controllare in alcun modo la gestione della società in seguito alla alterazione del quorum deliberativo a seguito dell'aumento di capitale del 2016 e non si è riservato nessun tipo di golden power a garanzia dell'interesse pubblico pur dichiarando strategica la società.
- 4) L'amministrazione riscontra numerosi problemi di accesso alla documentazione contabile e societaria.

Vi è evidenza dal settembre 2019 dell'esistenza di un nuovo conto corrente intestato a Monte Poieto srl in aggiunta al precedente del quale l'amministratore Fiorenzo De Santis non fornisce chiarimenti.

- 5) Il mantenimento della società è contrario ad ogni principio di gestione oculata di risorse pubbliche anche in virtù della cessione senza garanzie della quota di maggioranza alla società Sviluppo Monte Poieto che appare, secondo i rilievi della Corte dei Conti Lombardia sezione Controllo (delibera n 156 del 2018 - pag 10) meno solida della controllata.

Si è trattato in realtà di una VENDITA INCAUTA operata dalle precedenti amministrazioni comunali che espone oggi l'ente alla possibilità di non incassare neppure il prezzo di vendita pattuito e il prestito soci dall'acquirente che sottolinea di non avere l'obbligo di sottoscrivere garanzie fideiussorie.

- 6) Ad oggi, nonostante i richiami, l'amministratore De Santis ha convocato tardivamente l'assemblea dei soci per approvazione del bilancio 2021 dal quale emerge un preoccupante credito di € 168.000,00 nei confronti di terzi. A tal proposito nonostante le richieste di chiarimenti inoltrate in assemblea dall'assessore al bilancio Massimo Majocchi l'amministratore De Santis non ha ancora fornito risposta alcuna.

7) In merito al mantenimento delle quote ha espresso parere negativo il Consiglio comunale con Deliberazione n. 47 del 30/11/2019, nella quale il Sindaco relazionava sulle trattative per la cessione delle quote prendendo atto che le condizioni previste dal precedente Consiglio non erano onorate dal compratore, il quale aveva inoltrato offerta d'acquisto non garantita da fidejussioni bancarie di prima chiamata, condizione posta dal Consiglio medesimo per procedere all' alienazione delle quote di minoranza in capo al Comune.

Preso atto della impossibilità di procedere a cessione per mancanza di garanzie, visto anche il parere non favorevole del Revisore dei Conti e del Responsabile del Servizio Finanziario, il Sindaco si rimetteva alle condizioni poste dal Consiglio di riprendere le trattative a condizione di garanzie certe ed esigibili.

Pertanto, per le cause evidenziate al punto 7), nonostante la volontà del Consiglio e dell' Amministrazione Comunale di cedere le quote di minoranza, a tutt'oggi le trattative non presentano avanzamenti significativi, restando comunque aperta la citazione in giudizio da parte di Sviluppo Monte Poieto Sri, che rivendica il diritto di acquisire le quote residue alle condizioni stabilite dalle precedenti Amministrazioni.

Poiché la cessione incauta di un bene pubblico comporta gravi responsabilità in relazione ad eventuali danni erariali in caso di insolvenza della controparte, che ad oggi non fornisce le garanzie richieste, l'Amministrazione si è riservata di accantonare ad oggi circa € 300.000,00 per coprire le garanzie fidejussorie nei confronti di Intesa San Paolo pari a € 294.000,00 e le perdite degli ultimi bilanci

. Monte Poieto srl chiude il bilancio di esercizio al 31/12/2021 con perdite pari ad € 60.000,00. A seguito di lettera pervenuta il giorno 05/05/2022 e allegata a margine emerge da parte del commercialista di Monte Poieto srl che il patrimonio netto della società è ad oggi pressoché pari a zero. Ciò significa che la società si troverebbe già in uno stato fallimentare tanto più che la notizia non trova corrispondenza nel bilancio 2021 con responsabilità grave dell' amministratore De Santis Fiorenzo e dell'amministratore di Sviluppo Monte Poieto che in qualità di socio di maggioranza di Monte Poieto srl formula una proposta di accordo difforme ai valori di patrimonio netto dichiarati in bilancio. Si allega a tal proposito la lettera in oggetto e l'ordinanza del tribunale ordinario di Brescia sezione specializzata in materia di imprese n. R.G.4954/2019 con la quale si solleva eventuale eccezione di nullità circa la validità del negozio avvenuto su delibera del consiglio comunale n. 29 del 30/11/2010 in violazione dell'art. 1471 n. 1 codice civile (contratto con se stesso).

AGGIORNAMENTO AL 01 DICEMBRE 2023

La situazione inerente la governance della società si è ulteriormente evoluta con la richiesta da parte del Tribunale delle Imprese di Brescia di ulteriore memoria circa la nullità del negozio di vendita delle quote del 56% basato sulla delibera di Consiglio Comunale del giugno 2010 avvenuta in violazione dell'art.1420 del Codice Civile. L'udienza conclusiva è prevista a seguito del deposito delle memorie della parti per il 29 giugno 2024. Per quanto di pertinenza della gestione della Società l'amministratore sig. Fiorenzo De Santis non ha né redatto né presentato il bilancio di Monte Poieto srl al 31 dicembre 2022 sia nei termini di aprile sia nel termine straordinario del 30 giugno 2023. A nulla è valsa ulteriore convocazione dell'assemblea sociale da parte del socio di minoranza comune di Aviatice a norma di legge e dello statuto sociale. Unitamente all'amministratore anche il socio di maggioranza Sviluppo Monte Poieto srl non si è presentato alla convocazione ed è inerte.

Si è così consequenzialmente dovuti ricorrere a segnalazione alla Camera di Commercio di Bergamo per omessa convocazione e deposito del Bilancio con successivo verbale di accertamento recapitato all'amministratore e alla società.

Nonostante l'attività sanzionatoria nulla si è mosso e la giunta comunale sta valutando ricorso presso il Tribunale di Brescia per risolvere lo stallo.

Resta comunque confermata la dismissione ai prezzi stabiliti da perizia previa liberatoria dalle fideiussioni garantite dal comune di Aviatice con accantonamenti liquidi di euro 294.000 a favore di Banca Intesa San Paolo in caso di

mancato pagamento delle rate di mutuo verso le quali ad oggi non sussistono segnalazioni di mancato pagamento da parte della banca.

CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA SPA

Il Comune di Aviatico, concordemente a tutti gli altri Comuni azionisti, ha deliberato la cessione delle quote insieme alla maggioranza degli Azionisti della Società.

È in corso, su richiesta degli Azionisti, la nomina di un liquidatore che possa procedere alla cessione della Società.

Resta, tuttavia, forte contrarietà da parte dei Sindaci di Gandino e Cene all'accoglimento dell'offerta di Uniacque che, invece, trova favorevoli i rimanenti Comuni, compreso il nostro.

AGGIORNAMENTO AL 01 DICEMBRE 2023

Al dicembre 2023 la situazione permane in stallo, si attende la conclusione delle pratiche di liquidazione.

SERVIZI COMUNALI SPA

Si evidenzia che a seguito della concessione del servizio in house con dati dell'osservatorio provinciale 2021 su 2020 è emerso una diminuzione della produzione di rifiuti pro-capite del 43% e un risparmio di circa € 20.000,00 rispetto al costo della convenzione con il comune di Selvino. Numerosi servizi prima affidati esternamente a pagamento sono svolti con tariffe ridotte da servizi comunali (questionario Orso, redazione piano finanziario, adempimenti Arera).Anche per l'anno 2024 si propone il mantenimento della partecipata.

UNIACQUE SPA

Si è proceduto d'urgenza all'adesione ad Uniacque con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/09/2019, a decorrere dal 01/01/2020.

L'adesione d'urgenza alla Società è stata motivata dall'ottemperanza alle Leggi vigenti in materia di gestione del Sistema Idrico Integrato e dalla garanzia di sicurezza della salubrità delle acque, che presentava gravi carenze soprattutto per la mancanza di infrastrutture di depurazione con lo sgravio dalle responsabilità civili e penale per un servizio che i cittadini pagano da anni senza averne corrispettivo in termini di salubrità dell'ambiente (i 2/3 delle acque reflue nere, ad oggi, non sono depurate). A seguito del primo anno di gestione le acque sono finalmente soggette ad analisi periodiche e si ottempera ad obbligo di legge. Resta critica la situazione di depurazione delle acque che resta comunque compito di Uni Acque che si è impegnata ad inserire tali interventi nella programmazione pluriennale. Anche per l'anno 2024 per i motivi sopra esposti si propone il mantenimento

SOCIETÀ VALSERIANA SERVIZI

La società ha richiesto un sostegno finanziario pro capite di euro 3,50 per coprire le possibili perdite d'esercizio 2023. A seguito di assemblea sociale nel novembre 2023 il comune di Aviatico si è astenuto in attesa dell'approvazione di

un piano di risanamento dei conti della società e una razionalizzazione dei servizi. Resta sub iudice che il detto trasferimento effettuato sic et simpliciter sia potenziale violazione dei divieti di prestare illegittimo soccorso finanziario exd lege 14 gennaio 1994 numero 20.

Pertanto si procederà a mantenere la partecipata poiché è obbligatorio per legge gestire il servizio in modalità associata all'interno dell'ambito ma con vigilante controllo sull'attività di risanamento.

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), costituisce la "Nota Integrativa al bilancio di previsione" 2024-2026 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio

_____, 30/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario



